



# **COMUNE DI TORINO DI SANGRO**

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

---

## **REGOLAMENTO PER USO COMPLESSO MONUMENTALE DI “ SAN FELICE ” (Area parco – Chiesa e piazzale)**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24.7.2012)

## INDICE

ART. 1 -	OGGETTO
ART. 2 -	CONCESSIONARI
ART. 3 -	UTILIZZO DELLE AREE
ART. 4 -	DIVIETI
ART. 5 -	MODALITA' DI RICHIESTA DI CONCESSIONE
ART. 6 -	TARIFFE
ART. 7 -	OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 8 -	RESPONSABILITA'
ART. 9 -	PENALI
ART. 10 -	GESTIONE
ART. 11 -	ORARI
ART. 12 -	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13 -	ENTRATA IN VIGORE

**ART. 1**  
**OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della Chiesa, del piazzale e del parco del Complesso Monumentale di San Felice, ubicato tra in Via Sant'Angelo e Via Giustino Adami.

**ART. 2**  
**CONCESSIONARI**

L'utilizzo delle aree di cui all'art. 1 può essere concesso ad:

- 1) Enti Pubblici
- 2) Scuole
- 3) Associazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali e religiose, senza fini di lucro
- 4) Cooperative, onlus e associazioni benefiche
- 5) Partiti, organizzazioni e gruppi aventi finalità politiche e sindacali
- 6) Privati cittadini o società aventi anche scopo di lucro

Ai soggetti di cui ai punti 5) e 6) l'utilizzo delle aree può essere concesso per massimo due (2) giorni consecutivi, estensibili in via eccezionale al terzo giorno nel rispetto degli orari previsti dal presente regolamento.

**ART. 3**  
**UTILIZZO DELLE AREE**

Le aree oggetto del presente regolamento possono essere utilizzate esclusivamente per le seguenti attività:

1. Celebrazioni religiose presso l'annessa Chiesa di San Felice, previa autorizzazione del Parroco nel rispetto dei Diritti Canonici.
2. Manifestazioni prettamente legate alle celebrazioni religiose, ma solo all'aperto presso il piazzale antistante la Chiesa stessa.
3. Convegni, congressi, adunanze politiche, dibattiti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali, attività didattiche, attività ludiche, ricreative ed attività musicali, mostre artistiche ed esposizioni, promozione di prodotti tipici.
4. Banchetti, pranzi e cene sociali e qualsiasi altra iniziativa nella quale è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, tranne i casi previsti nell'art. 2, punto 5 e punto 6 in cui vengono autorizzati solo piccoli buffet e piccoli rinfreschi .... e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività agli organi competenti.

L'utilizzo delle aree è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

- a) per attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- b) per attività promosse o patrocinate da altri Enti pubblici;
- c) per attività promosse e gestite da associazioni e gruppi senza fini di lucro;
- d) in subordine a privati cittadini o società aventi anche scopo di lucro.

**ART. 4**  
**DIVIETI**

E' fatto divieto assoluto somministrare alimenti e bevande in occasione di eventi organizzati dai soggetti di cui all'art. 2, punto 5 e punto 6 fatto salvo piccoli buffet e piccoli rinfreschi.

E' fatto divieto, in caso di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 1, lett. 4, l'installazione di strutture e gazebi, sull'area verde del parco del Complesso Monumentale di San Felice.

Divieto di accesso e sosta a tutti i veicoli, esclusi i mezzi autorizzati, di servizio, di soccorso, trasporto soggetti diversamente abili e mezzi adibiti a carico e scarico merci e attrezzature varie.

## ART. 5 **MODALITA' DI RICHESTA DI CONCESSIONE**

I soggetti interessati devono presentare istanza al Comune con apposito modulo almeno sette (7) giorni prima della data prevista.

L'istanza dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto e dovranno essere specificati:

- oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti
- il giorno e gli orari in cui si desidera disporre delle aree;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione e il relativo recapito telefonico;
- il nominativo del responsabile effettivo della custodia delle chiavi;
- assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
- codice fiscale o partita I.V.A., ragione sociale.

La precedenza per la concessione dell'uso delle aree viene determinata non solo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, ma anche dalle priorità indicate all'art. 3.

Il Comune può, in qualsiasi momento, per motivi di ordine pubblico, revocare con atto motivato la concessione delle aree.

Nessuna azione di rivalsa potrà, inoltre, essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di sospensione motivata della concessione in uso delle aree, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi e di causa di forza maggiore.

Non potranno accedere alle aree i soggetti che non risultino in possesso del provvedimento concessivo da parte del Comune.

L'istanza presentata da un soggetto che non ha rispettato in precedenza gli obblighi di cui all'art. 7 non verrà accolta.

## ART. 6 **TARIFFE**

L'utilizzo delle aree interessate sarà subordinato al versamento anticipato di una tariffa che annualmente la Giunta Comunale determinerà.

La Giunta Comunale può deliberare che venga effettuato il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni arrecati alle aree concesse in uso.

L'Amministrazione Comunale concede l'uso delle aree a titolo gratuito soltanto per le manifestazioni promosse e patrocinate dal Comune e per le manifestazioni promosse o patrocinate da altri Enti pubblici.

## ART. 7 **OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve presentarsi direttamente o mandare un suo delegato per avere in consegna la chiave del cancello d'ingresso e sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume l'obbligo di garantire un corretto e civile uso dell'area, di acquisire le eventuali autorizzazioni e/o di presentare la segnalazione certificata di inizio attività per il tipo di attività che intende organizzare.

Inoltre, si assume l'obbligo di non consegnare le chiavi ad altri soggetti e di non duplicarle, di riconsegnare le aree integre e pulite e sgombri da materiale ed attrezzature, di segnalare eventuali danni arrecati e di impegnarsi a chiudere il cancello all'ingresso del Complesso Monumentale di

San Felice al termine della manifestazione e di riconsegnare la chiave entro e non oltre il giorno successivo.

Il concessionario si impegna a segnalare, senza ritardo, al Comune eventuali problemi riscontrati sull'area data in concessione.

#### ART. 8 **RESPONSABILITA'**

Il concessionario è responsabile dello svolgimento delle attività e dovrà, pertanto, provvedere ad acquisire le autorizzazioni e/o a presentare la degnazione certificata di inizio attività previste per il tipo di attività organizzata.

Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni provocati alle persone e alle cose durante lo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

Il concessionario è responsabile di tutti i fatti che possono accadere all'interno delle aree in uso e in particolare si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati ai beni di proprietà comunale nel periodo d'uso e si assume l'onere del completo ed immediato risarcimento.

Nel caso di inadempienza si avvierà la procedura coattiva di quanto dovuto, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'Autorità competente.

#### ART. 9 **PENALI**

Il Comune, previa contestazione scritta al concessionario e la giustificazione dello stesso non sia sufficiente a giudizio insindacabile di questa Amministrazione Comunale, applicherà la penale di €500,00 oltre al risarcimento degli eventuali danni nei seguenti casi:

- 1) utilizzo dell'area per scopi diversi da quelli richiesti;
- 2) utilizzo improprio delle chiavi consegnate e mancata riconsegna delle stesse il giorno successivo;
- 3) riconsegna delle aree non integre e pulite e non sgombre da materiali e attrezzature utilizzati;
- 4) utilizzo dell'area senza le prescritte autorizzazioni o omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per il tipo di attività organizzata;
- 5) utilizzo dell'area verde parco per l'installazione di strutture e gazebi.

#### ART. 10 **GESTIONE**

La gestione di una o più attività potrà essere affidata anche a Cooperative, Associazioni e Circoli regolarmente riconosciuti e sarà regolata da apposita Convenzione.

#### ART. 11 **ORARI**

Il Complesso Monumentale di San Felice potrà essere occupato ed utilizzato nell'ambito dei seguenti orari:

- dalle ore 7,30 alle ore 22,30 nel periodo invernale
- dalle ore 7,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo

fatto salvo autorizzazione del Sindaco per eventuali deroghe all'orario.

ART. 12  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.